

Allegato B alla Dgr

n. _____ del _____



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**



REGIONE DEL VENETO



**CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO
DELLA BANDA ULTRA LARGA
NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO**

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

LA REGIONE DEL VENETO

PSR FEASR 2014/2020



Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede in Roma, Viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, nato a il (di seguito denominato "Ministero" o anche "Amministrazione delegata").

e

La REGIONE DEL VENETO, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 07580279 e Partita IVA n. 02392630279 rappresentata dalnato ail (di seguito denominata Regione o Amministrazione regionale).

(di seguito Le Parti)

PREMESSE

- VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- VISTO l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* che prevede che "Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate";
- VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse



vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";

- VISTO l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* e in particolare il comma 4, con cui "è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate", per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- VISTO il Regolamento (UE) 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR e modifica il regolamento (UE) N. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2011 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga";
- VISTO l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
- CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda



ultralarga si propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura dell'85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato "cluster A", le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato "cluster B", le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il "cluster C" ed il "cluster D";

- VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;
- RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL) e affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società "in house" Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- PRESO ATTO del documento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTO l'accordo siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
- VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n. 57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi



dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

CONSIDERATO che il sopracitato accordo dell'11 febbraio 2016, all'articolo 4, rinvia l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020;

VISTE le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020" che stabiliscono disposizioni applicative con riferimento al Fondo FEASR, sul quale è stato sancito accordo n. 4.18/2016/02 nell'ambito della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome riunita l'11/2/2016;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto, tipo di intervento 7.3.1 Accessibilità alla banda larga, approvato con DGR n. 947 del 28/07/2015 che prevede di destinare 43.620.544,88 € allo sviluppo della banda larga veloce e ultralarga nelle aree rurali bianche C e D del PSR 2014-2020;

PRESO ATTO degli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto ed alla gara unica per la progettazione, realizzazione e gestione della rete per la banda ultralarga, scelto per l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree e previsto dal documento di prenotifica del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 5 febbraio 2016 alla Commissione Europea;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 319 del 24/03/2016 che ha approvato l'Accordo di programma avente ad oggetto lo sviluppo della Banda Ultra Larga;

VISTO l'Accordo di programma del 14/04/2016 sottoscritto dalla Regione del Veneto ed il Ministero, il quale al fine di garantire una gestione unitaria degli interventi, individua all'art. 5 le seguenti fonti di finanziamento:

a) Euro 40.000.000,00 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;

b) Euro 43.620.544,88 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;

c) Euro 315.810.955,00 individuati per la Regione del Veneto a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;

CONSIDERATO che all'art. 6 "Convenzioni operative" del predetto Accordo è prevista la sottoscrizione di una o più specifiche Convenzioni operative, da sottoscrivere anche con il soggetto attuatore, tra la Regione e il Ministero dello Sviluppo economico;



CONSIDERATO che all'art. 7 del predetto accordo è stata prevista la costituzione di apposito Comitato di Monitoraggio e Verifica per l'attuazione dell'Accordo (di seguito Comitato) e stabiliti i relativi compiti e funzioni;

considerato che Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto affida all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) le attività istruttorie delle domande di aiuto, l'autorizzazione al pagamento degli interventi di banda ultralarga finanziati dal FEASR, del PSR Regione Veneto, secondo gli indirizzi procedurali generali approvati dalla Giunta Regionale con la Deliberazione 23 dicembre 2015, n. 1937, allegato B);

CONSIDERATO che la liquidazione delle risorse FEASR è in capo all'Organismo Pagatore regionale AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura);

RITENUTO di dover regolamentare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti relativi al PSR FEASR, all'interno della gestione unitaria dell'intervento,

PRESO ATTO che il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso alla commissione europea in data 29 aprile 2016 in sede di notifica SA.41647, il piano di investimenti nelle aree bianche;

VISTO il Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree a fallimento di mercato descritto nell'Addendum alla Consultazione pubblica, ai sensi dei paragrafi 64 e 78 degli "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti di banda larga", pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul sito di Infratel il 3 maggio 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



Articolo 2

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Regionale ed il Ministero dello Sviluppo Economico relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo, dovrà condurre per il conseguimento degli obiettivi illustrati nelle premesse, mediante l'attuazione del modello diretto previsto dal documento di notifica del nuovo regime di aiuto inviato alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 dal Governo italiano e dal Regime di Aiuto in fase di decisione, così come definito dall'Accordo di Programma firmato tra le Parti in data 14 aprile 2016 tramite un'unica gara di concessione di lavori comprendente la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione della rete per la banda ultralarga.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dello Sviluppo Economico realizza gli interventi infrastrutturali stabiliti nel suddetto Accordo attraverso la propria società in house Infratel che opera in qualità di soggetto attuatore, per come stabilito dal punto 1.3, lett. i) della delibera CIPE 6 agosto 2015.
3. Il Piano Tecnico degli investimenti infrastrutturali allegato alla presente convenzione (Allegato A) definisce coerentemente con i criteri di selezione del PSR FEASR 2014-2020: il Programma degli interventi (dettagliato con l'elenco delle aree comunali oggetto dell'intervento) e le relative priorità, il Piano Finanziario, le modalità di realizzazione degli interventi e dei collaudi. Il Piano Tecnico tiene conto delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di Telecomunicazioni per la banda ultra larga sul territorio nazionale conclusa il 7 dicembre 2015.
4. Eventuali revisioni del Piano Tecnico dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma.
5. La Regione autorizza l'avvio del procedimento di gara con la clausola di non procedere all'aggiudicazione prima della decisione della Commissione Europea sul Regime d'aiuto notificato.

Articolo 3

Compiti del Ministero e del soggetto attuatore

1. La Regione individua nel Ministero dello Sviluppo Economico, nei limiti della decisione del regime di aiuto SA.41647, il beneficiario della realizzazione degli



interventi realizzati con risorse del PSR FEASR 2014/2020; il Ministero assicura a Regione del Veneto, tramite il soggetto attuatore "in house" Infratel, in via non esaustiva i seguenti compiti:

- a) Redazione del progetto preliminare/studio di fattibilità a base di gara;
 - b) Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara;
 - c) Valutazione dell'offerta tecnica/economica e del piano economico finanziario presentati dai concorrenti;
 - d) Stipula dell'accordo di concessione;
 - e) Approvazione dei successivi livelli di progettazione dell'intervento;
 - f) Erogazione, in seguito a stati di avanzamento, dei pagamenti al concessionario;
 - g) Funzioni di Organismo di Alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori da parte del concessionario e sulla gestione della concessione;
 - h) Supervisione dell'esecuzione dei lavori;
 - i) Monitoraggio e verifica della redditività dell'investimento;
 - j) Rendicontazione costi e spese sostenute
 - k) Collaudo tecnico/amministrativo delle infrastrutture.
 - l) Verifica del rispetto del contratto di concessione.
 - m) Riscossione in nome e per conto, rispettivamente di Ministero e Regioni, dei canoni derivanti dalla concessione.
2. Il soggetto attuatore, al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti, evitando duplicazioni di infrastrutture, provvederà, anche in nome e per conto della Regione alla firma degli atti di concessione al soggetto individuato tramite procedura di evidenza pubblica all'acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU di infrastrutture esistenti, complementari a quelle da realizzare, da integrare con queste ultime. Tale acquisizione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine, potranno essere adottate procedure aperte per l'istituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a banda ultra larga da realizzare.

Articolo 4 Compiti della Regione

La Regione del Veneto si impegna, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico:

- a. a erogare, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, tramite il c/c aperto presso il MEF – IGRUE, le risorse finanziarie complessive previste all'art. 5 ed a



- comunicare di volta in volta al MEF-IGRUE ed al Mise di aver provveduto al versamento dell'importo sul conto corrente, preventivamente comunicato, destinato all'intervento Banda ultra larga FEASR della Regione del Veneto ;
- b. a garantire che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese per la realizzazione degli interventi.

Articolo 5

Dotazione finanziaria e modalità di erogazione

1. La dotazione finanziaria a valere sul PSR Regione Veneto, pari a Euro 43.620.544,88 (IVA compresa) è erogata come indicato nei commi successivi.
2. In caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2018, del target intermedio connesso all'attribuzione della riserva di efficacia, l'importo di cui al precedente comma 1 verrà proporzionalmente diminuito in base all'entità della eventuale riduzione applicata al PSR 2014-2020 del Veneto.
3. Le risorse di cui al comma 1, previste per l'intero periodo di programmazione, vengono rese disponibili successivamente alla stipula della presente convenzione, mediante assunzione di provvedimento da parte della Sezione Piani e Programmi Settore Primario della Regione del Veneto, sulla base del Piano Tecnico degli investimenti infrastrutturali allegato alla presente convenzione (Allegato A) ;
4. Le risorse relative al precedente comma, saranno erogate come di seguito dettagliato: il Ministero dello Sviluppo Economico presenta all'Avepa la domanda di aiuto tramite il sistema informativo Psr. A seguito della approvazione della domanda di aiuto e della concessione del finanziamento, il MISE può presentare una domanda di pagamento per l'erogazione dell'anticipazione nella misura pari al 50% del progetto approvato. Il pagamento dell'anticipo graverà sulle risorse finanziarie disponibili sul tipo di intervento 7.3.1 Accessibilità alla banda larga del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto 2014/2020.
5. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria ai sensi del DPR n. 503/1999 e costituisce requisito obbligatorio per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
6. A seguito della presentazione della domanda di aiuto, la Sezione Piani e Programmi Settore Primario della Regione effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa che, se termina con l'approvazione, dà luogo ad un Atto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA. Dopo l'emissione dell'Atto di concessione dell'aiuto, è prevista, previa presentazione e approvazione delle



domande di pagamento presentate dal Ministero, l'erogazione dei seguenti pagamenti:

- a) anticipo del 50% (IVA compresa agevolata) sull'importo dell'aiuto ammesso come disciplinato dall'art. 45 del Reg. (CE) n. 2014/1305;
- b) erogazione di un acconto al massimo del 40% dell'importo dell'aiuto, in seguito all'approvazione da parte della Regione della rendicontazione completa dell'anticipo;
- c) saldo finale al massimo del 10% in seguito a collaudo positivo dell'infrastruttura entro la data finale indicata nell'Atto di concessione.

I documenti di spesa quietanzati devono essere intestati al MISE e/o Infratel e annullati in originale con apposita dicitura relativa alla Misura di riferimento del PSR Veneto 2014-2020. Nella rendicontazione dovranno essere presentati dal MISE i giustificativi di spesa quietanzati per il 100% dell'importo dell'aiuto di cui viene richiesto il pagamento.

7. La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2020. L'erogazione dei contributi sarà effettuata da AVEPA.

Articolo 6

Rendicontazione delle spese

1. Le modalità di rendicontazione delle spese, la tipologia dei costi ammissibili e gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa Comunitaria e nazionale sono indicati nelle Linee guida di rendicontazione da approvare da parte del Comitato di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Tale rendicontazione dovrà comunque tenere conto dei vincoli imposti dalla normativa citata in premessa, di quanto previsto dal PSR 2014-2020 del Veneto, dei pertinenti documenti attuativi regionali del PSR e del documento elaborato dal Mipaaf "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020" che stabilisce disposizioni applicative con riferimento al Fondo FEASR, sul quale è stato sancito accordo n. 4.18/2016/02 nell'ambito della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome riunita l'11/2/2016 e trasmesse alla Commissione europea in data 23 marzo 2016;
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3, la Regione riconosce al soggetto attuatore il rimborso dei costi diretti e di quota parte dei costi indiretti, per un valore non superiore al 2% della dotazione finanziaria (IVA compresa) a titolo di rimborso forfettario, in coerenza con le norme di ammissibilità delle spese e secondo le modalità regolamentate a livello europeo e definite dalle Linee Guida di



Rendicontazione BUL relative ai fondi FEASR 2014-2020, a fronte della presentazione di idonea documentazione giustificativa..

Articolo 7
Obblighi

1. Il Ministero, in qualità di beneficiario, si impegna a:
 - a) assolvimento dei compiti e delle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 3 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
 - b) raccolta delle varie tipologie dei dati relativi all'attuazione e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione;
 - c) raccolta e trasmissione alla Regione delle informazioni utili alle valutazioni degli Interventi;
 - d) raccolta e trasmissione alla Regione, attraverso l'alimentazione costante del sistema informatizzato, delle informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese, anche ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di Certificazione;
 - e) informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria di riferimento in concorso con la Regione;
 - f) conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit nel rispetto delle procedure stabilite dalla Regione;
 - g) in caso di ispezione, assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, indicando l'ubicazione degli stessi nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione;
 - h) predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - i) tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;

2. La Regione si impegna a:
 - a) assolvere ai compiti e alle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 4 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.

3. Il Ministero, tramite il soggetto attuatore, si impegna a:



- a) assolvere i compiti e le funzioni affidate dalla presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- b) assolvere, i compiti indicati nella presente convenzione, ed in particolare nel precedente comma 1, e nei documenti previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi strutturali, fra cui la raccolta dei dati relativi all'attuazione degli interventi e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione;
- c) in particolare, alla tenuta di contabilità separate per assolvere ai compiti e alle funzioni derivanti dalla concessione delle reti infrastrutturali realizzate, sia di proprietà statale che regionale, per tutta la durata delle concessione;
- d) utilizzare distinti conti correnti per la gestione dei canoni concessori di cui alla precedente lettera c).

Articolo 8
Modifiche e durata

1. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata: fino al 31 dicembre 2041; in ogni caso resterà in vigore fino all'adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano tecnico.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma, tra le Parti.

Articolo 9
Risorse non utilizzate

1. Il Ministero si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme regionali anticipate e non utilizzate. La restituzione avverrà secondo le indicazioni fornite dall'AVEPA. Tuttavia, nell'ambito della gestione del progetto, le eventuali economie e ottimizzazioni saranno utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi di infrastrutture che verranno proposti e approvati dal Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma.

Articolo 10
Esonero da responsabilità

Allegato 3 alla Dgr

n. _____ del _____



1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 11
Referenti

1. Il referente dei procedimenti concernenti la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, in rappresentanza della Regione, è il Direttore della Sezione Piani e programmi settore primario che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Regione definite negli articoli precedenti.
2. Il referente dell'esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del Ministero è il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e postale o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Regione definite negli articoli precedenti.

Articolo 12
Generalità

1. Nessuna variazione alla presente Convenzione sarà da considerarsi valida in assenza di formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, con evidenza dell'aggiornamento apportato in correlazione al documento originario.

Venezia Roma,

Per il Ministero
dello Sviluppo Economico

Per la Regione
del Veneto